DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni prese dall'Irlanda per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 luglio 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE del Consiglio [5], l'Irlanda ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate ;

considerando che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti [6], modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE [7] ;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE — spese imputabili per un importo di 10 448 658,00 £ Irl ripartito come segue :

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
Secondo l'articolo 8	6 764 161,16	2 901 985,84
Secondo l'articolo 10	361 611,00	—
Secondo l'articolo 11	420 900,00	—
Secondo l'articolo 12	—	—
Secondo l'articolo 13	—	—

e che è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento rimborsi il 25 % di tale importo pari a 2 612 164,50 £ Irl.

considerando che è stato versato un acconto di 1 959 123,38 £ Irl in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che, conseguentemente, deve essere versato allo Stato membro un saldo di 653 041,12 £ Ir. ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1978 dall'Irlanda per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato in 2 612 164,50 £ Irl.

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.
(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

Il saldo del contributo, cioè 653 041,12 £ Irl, è versato all'Irlanda.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente